



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 24 FEBBRAIO 2025

Art. 7 (Accordo)

finanziari

1. Per l'attuazione del presente Accordo o di qualsiasi altra attività derivante da esso, salvo quanto diversamente stabilito congiuntamente nei successivi Accordi Esecutivi pertinenti conclusi dalle Parti, ciascuna Parte sosterrà i propri costi, per quanto riguarda: a. spese di viaggio, indennità giornaliera, stipendi, assicurazione per malattia e infortunio, nonché altre indennità dovute al proprio personale in base ai propri regolamenti; b. spese mediche e odontoiatriche, nonché quelle dovute alla rimozione o all'evacuazione del proprio personale malato, ferito o deceduto. 2. Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte ricevente fornirà un trattamento di emergenza urgente a qualsiasi personale della Parte inviante che ne abbia bisogno durante l'attuazione delle attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo, a condizione che la Parte inviante rimborserà i propri costi.

Versione in vigore dal 25 giugno 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

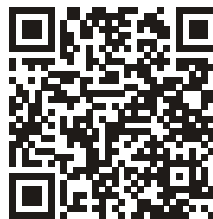
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025
Estremi	Legge 12 giugno 2026, n. 106
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-106-2026/accordo-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it